

# ACCORDO

## TRA

**La Regione Campania** (C.F. 80011990639) di seguito denominata anche "Regione", in persona del ....., nato ....., domiciliato per la carica presso gli uffici della Regione Campania siti in Napoli via .....,

## E

**Il Comune di Maddaloni** (C.F.....), di seguito denominato anche "Comune", in persona del Sindaco dott. ...., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso gli uffici del Comune siti in .....

L'anno 2015 il giorno ....del mese di ....., presso la sede della Regione Campania - via ....., Napoli

## PREMESSE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n°241 , recante " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i., in particolare gli articoli 15 e 11;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge 6 febbraio 2014, n. 6 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

VISTO il Decreto-Legislativo 3 aprile 2006, n°152, recante norme in materia ambientale e s.m.;

VISTO in particolare l'art. 250 del citato Decreto-Legislativo 152/2006 che ha previsto che *"qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure di cui all'art. 242 sono realizzate d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio"*;

VISTO inoltre l'articolo 253, commi 1 e 2, del citato Decreto-Legislativo 152/2006 che ha previsto che *" 1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. 2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi sull'immobile"* ;

CONSIDERATO che il sito di proprietà privata denominato "Cava Monti" nel Comune di Maddaloni (CE) risulta censito quale "abbandono di rifiuti con conferimento in cava" - codice sito 1048A009 - nel Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano del vigente Piano Regionale di Bonifica, approvato dal Consiglio Regionale con delibera amministrativa n. 777 del 25 ottobre 2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013;

CONSIDERATO che il sito in questione, dal 2001 e fino al 12.03.2013 (data di entrata in vigore del D.M. Ambiente n. 7/2013), ricadeva all'interno della subperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano e, pertanto, rientrava, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 152/06, nelle competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore del citato con D.M. Ambiente n. 7/2013 il suddetto SIN è stato declassato con conseguente subentro della Regione al MATTM nella titolarità dei relativi procedimenti e trasferimento alla Regione delle competenze per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica;

CONSIDERATO che il Comune di Maddaloni e la Provincia di Caserta avviavano il procedimento in danno al soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. n. 152/06, emanando apposite ordinanze nei confronti della Società proprietaria del sito, per la messa in sicurezza dell'area;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 110578 del 12/12/2013, acquisita al protocollo regionale n. 886680 del 27/12/2013, la Provincia di Caserta comunicava che la Società proprietaria del sito non aveva ottemperato a quanto ordinato dalla stessa provincia circa la messa in sicurezza del sito;

CONSIDERATO che il Comune di Maddaloni, diffidato dalla Regione ad intervenire ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. n. 152/06 in sostituzione del soggetto obbligato inadempiente, trasmetteva la Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 18.02.2014 con la quale, nel dare atto del dissesto finanziario dell'Ente, richiedeva alla Regione Campania di sostituirsi al Comune nelle procedure di attuazione in danno;

PRESO ATTO che, con nota protocollo regionale n. 345260 del 20.05.2014, la Presidenza della Regione comunicava alla Direzione Generale per l'Ambiente l'emanazione da parte del GIP del provvedimento di sequestro preventivo del sito, esteso anche a 40 pozzi ubicati nei terreni adiacenti;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 18959 del 10/07/2014, acquisita protocollo regionale al n. 489038 del 14.07.2014, il Sindaco del Comune di Maddaloni comunicava di essere stato nominato custode giudiziario dell'area in argomento;

CONSIDERATO che, al fine di individuare possibili soluzioni alle problematiche ambientali del sito "Cava Monti", si decideva di costituire un Tavolo Tecnico presso la Regione Campania - DG Ambiente – UOD 52.05.16 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta, costituito da ARPAC, Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN), Comune di Maddaloni, ASL Caserta, UOD 52.05.06 Bonifiche, Sogesid spa (società in house providing al MATTM) e Provincia di Caserta;

CONSIDERATO che il suddetto tavolo tecnico, nelle riunioni tenutesi in data 04/11/2014 – 09/12/2014 - 13/02/2015 (cfr. verbali prot. reg. nn. 739511/2014,838470/2014, 103188/2015), conveniva, tra l'altro, quanto segue:

- trattasi di una cava oggetto di smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi e non;
- sulla stessa sono state eseguite indagini sia da ARPAC, a partire dal 2009, sia, per conto della Procura di Santa Maria Capua Vetere, dal CTU dott. Balestri;

- dall'analisi dei risultati delle indagini condotte dal CTU, il sito è da considerarsi contaminato, ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. n. 152/06, e di conseguenza transita dal Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati all'Anagrafe dei Siti da Bonificare, superando di fatto la fase di caratterizzazione prevista dall'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e passando direttamente alla fase di bonifica;
- di incaricare ARPAC di predisporre un piano di indagine integrativo finalizzato alla scelta della migliore soluzione tecnica di messa in sicurezza permanente (MISP), il cui progetto di MISP sarà approvato ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 in sede di Conferenza di Servizi;
- il suddetto piano di indagine integrativo, acquisito al prot. reg. n. 79700 del 05/02/2015, è stato condiviso dal Tavolo nella riunione del 13/02/2015 e prevede un costo complessivo per l'esecuzione di circa € 145.000,00, oltre IVA, somme a disposizione della stazione appaltante e costi di validazione ARPAC;
- gli uffici regionali si impegnano a verificare la possibilità di reperire le necessarie risorse finanziarie per dare attuazione al suddetto piano;
- trattandosi di sito di proprietà privata, il Comune dovrà proseguire nel procedimento, già avviato, di azione in danno nei confronti del soggetto obbligato ed inadempiente;
- il Comune deve proseguire l'attività di monitoraggio e controllo delle fumarole, producendo un report almeno mensile sugli esiti delle stesse;
- la Provincia di Caserta, il Comune di Maddaloni e il confinante Comune di San Marco Evangelista devono effettuare appositi controlli al fine di verificare il rispetto del divieto di utilizzo dei pozzi sottoposti a sequestro giudiziario;

PRESO ATTO della comunicazione ex art. 4 del DL n. 136/2010 (convertito in l. n. 6/2014) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (prot. reg. n. 0822472 del 03/12/2014) con la quale il PM informa di aver esercitato l'azione penale in relazione al Procedimento Penale n. 21136/09 R.G. per i reati di cui agli artt. 6, co. 2, lett. e), L.n. 172/08 e 257, co.2, D. Lgs. n. 152/06 in relazione alla discarica abusiva destinata anche a rifiuti speciali pericolosi realizzata in Maddaloni (CE), in località Cava Monti;

CONSIDERATO che qualsiasi intervento finalizzato alla messa in sicurezza del sito Cava Monti deve essere effettuato, ai sensi dell'articolo 250 del D.Lgs 152/2006, d'ufficio e in danno al soggetto obbligato inadempiente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Maddaloni n. 66 del 18 febbraio 2014 con la quale l'Ente ha dichiarato di essere in dissesto finanziario e, pertanto, di non essere in condizioni finanziarie tali da poter l'attivazione dell'intervento in danno e ha, pertanto, richiesto alla Regione Campania di garantire le risorse finanziarie necessarie;

VISTO che la Regione Campania è tenuta ai sensi del più volte citato articolo 250 ad intervenire in maniera sussidiaria negli interventi di bonifica in danno qualora, stante l'inadempienza del soggetto obbligato, il Comune competente non provveda;

CONSIDERATO che l'intervento sussidiario da parte della Regione Campania possa essere limitato al mero trasferimento delle risorse finanziarie al Comune di Maddaloni che provvede ad attuare il piano di indagine integrativo finalizzato all'individuazione della migliore tecnica di MISP;

RITENUTO necessario specificare che le eventuali risorse finanziarie che il Comune recupererà a seguito dell'attivazione delle procedure in danno, nonché gli eventuali privilegi sul bene di cui all'articolo 253, commi 1 e 2, del Decreto-Legislativo 152/2006 , sono da attribuire in capo alla Regione Campania a garanzia dell'impegno finanziario che assume con la sottoscrizione dell'Accordo in parola;

VISTO il manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007/2013, approvato da ultimo con DD Dip.51 DG 03 n. 99/2015, al quale si farà riferimento per quanto non disciplinato nell'Accordo, per analogia, per la valutazione delle spese ammissibili e per l'erogazione delle risorse finanziarie;

ACQUISITO l'assenso del Comune di Maddaloni sul presente Accordo giusta Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 21/05/2015

ACQUISITO il parere dell'Avvocatura Regionale PS 49-52-05-2015 prot. n. 417789 del 17/06/2015;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione dello schema di Accordo in argomento;

## **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1 – Premesse**

1. Quanto richiamato e premesso è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente accordo viene stipulato ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n°241 recante " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.

## **Articolo 2 – Oggetto**

1. Il presente Accordo è finalizzato a regolare i rapporti tra la Regione Campania e il Comune di Maddaloni per l'esecuzione delle indagini integrative di cui al piano di indagine integrativo, acquisito al prot. reg. n. 79700 del 05/02/2015, condiviso dal Tavolo Tecnico di cui in premessa nella riunione del 13/02/2015.
2. Il Comune si impegna a svolgere le funzioni di Stazione Appaltante, Responsabile del Procedimento, Direzione lavori/DEC, Coordinamento della sicurezza e quant'altro necessario per la corretta esecuzione del piano di indagine.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo saranno oggetto di apposito atto aggiuntivo al presente.

## **Articolo 3– Criteri, indirizzi ed obblighi del Comune di Maddaloni - soggetto attuatore**

1. Il piano di indagine integrativo, disciplinato nel presente Accordo, è da eseguirsi in danno al soggetto obbligato inadempiente. A tal fine, il Comune di Maddaloni curerà la predisposizione di tutti gli atti necessari per la prosecuzione e l'esecuzione del procedimento in danno (identificazione dei responsabili della contaminazione; diffida ai responsabili a provvedere in ogni fase di attuazione; azioni per il recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo). Il Comune di Maddaloni si impegna, pertanto, ad ottemperare a tutti gli adempimenti inerenti le procedure in danno da attuarsi nei confronti del soggetto obbligato ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui, a seguito dell'attivazione delle procedure in danno, il Comune recuperi eventuali risorse finanziarie, queste saranno attribuite alla Regione Campania a garanzia dell'impegno finanziario assunto con il presente Accordo. Saranno ugualmente attribuiti alla Regione gli eventuali privilegi sul bene di cui all'articolo 253, commi 1 e 2, del Decreto-Legislativo 152/2006
2. Il Comune di Maddaloni, in qualità di soggetto attuatore, dovrà attenersi in fase di realizzazione del presente Accordo al rispetto dei seguenti obblighi, criteri ed indirizzi:
  - 2.1rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di appalti, forniture e servizi, nonché in materia di ambiente;
  - 2.2 porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione delle indagini integrative ivi previste ;

2.3 assumere la competenza e la responsabilità delle attività necessarie per l'esecuzione delle indagini, nonché delle procedure di gara, della stipula del contratto d'appalto, dei controlli e verifiche del servizio affidato;

2.4 trasmettere alla Regione Campania, in accompagnamento della richiesta di acconti o saldo, una dichiarazione delle spese sostenute, con allegata copia conforme della documentazione tecnico-amministrativa-contabile a sostegno (fatture, SAL, certificati e mandati di pagamento quietanzati, etc);

2.5 tenere un apposito fascicolo, contenente tutta la documentazione afferente la gestione tecnico-amministrativa-contabile del servizio;

2.6 trasmettere alla Regione Campania una relazione conclusiva, a cura del Responsabile del Procedimento, con indicazione delle indagini finanziate con i relativi risultati e le eventuali misure adottate e/o da adottare in caso di rilievi;

2.7 consentire, in qualsiasi momento, l'accesso, sia alle aree di cantiere che agli uffici amministrativi, ai funzionari regionali, appositamente incaricati, affinché gli stessi possano esercitare verifiche e controlli sull'avanzamento, sulla qualità esecutiva e, più in generale, sull'attività del soggetto attuatore.

#### **Articolo 4 – Impegni delle parti**

1. La Regione Campania si impegna a finanziare l'esecuzione del piano di indagine integrativo, redatto da ARPAC e condiviso dal Tavolo Tecnico nella riunione del 13/02/2015, per l'importo complessivo stimato di € 250.000,00, comprensivo di IVA, spese generali e costi validazione ARPAC, secondo le modalità stabilite agli articoli seguenti.
2. La Regione Campania e il Comune di Maddaloni, nell'eventualità che il soggetto obbligato non si attivi anche per le successive fasi, si impegnano a verificare la possibilità di reperire opportune fonti di finanziamento per garantire la copertura finanziaria per la progettazione e realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza permanente del sito denominato "Cava Monti", il cui fabbisogno finanziario potrà essere stimato solo a valle dell'esecuzione del piano di indagine integrativo.

#### **Articolo 5 – Durata e decorrenza dell' Accordo**

1. Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione degli interventi in esso previsti.

## **Articolo 6 – Risorse finanziarie**

1. La copertura finanziaria per la esecuzione del piano di indagine integrativo è assicurata dalla Regione Campania a valere sulle risorse di cui al bilancio gestionale 2015/2017, capitolo di spesa 1232, nel limite di spesa di complessivi € 250.000,00, in conformità a quanto stabilito con la DGR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. L'erogazione delle risorse al Comune di Maddaloni avverrà secondo quanto stabilito ai successivi articoli 8 e 10.

## **Articolo 7 – Spese ammissibili**

1. Nell'ambito degli interventi di acquisizione di servizi e forniture sono ammissibili, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia nonché in analogia al Manuale di Attuazione del POR FESR 2007/13, richiamato in premessa, le seguenti tipologie e percentuali di spesa, da indicare nel quadro economico di progetto, che vengono di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) servizio di indagini ed analisi delle matrici indagate (compresi gli oneri per la sicurezza);
  - b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
    - b.1) spese per oneri di conferimento a discarica
    - b.2) spese generali e tecniche (nella misura massima complessiva del 5% dell'importo del servizio a base d'asta)
  - c) IVA ed altre imposte
  - d) costi validazione ARPAC

## **Articolo 8– Determinazione del corrispettivo**

1. Il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 2 è così determinato:
  - a) le attività afferenti le indagini integrative vengono valutate in base ai costi effettivamente sostenuti dal soggetto attuatore;
  - b) le attività di RUP, di Direzione dell'esecuzione, di funzioni di Verifica di Conformità vengono liquidate, se dovute, nell'ambito dell'incentivo di cui all' art. 93 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i e/o secondo il regolamento interno al soggetto attuatore. In caso di accertata mancanza di professionisti interni al soggetto attuatore, previa certificazione da parte del RUP, per le



suddette attività potranno essere individuati professionisti esterni all'Amministrazione comunale nel rispetto dell'art. 90 del D. lgs. n. 163/06; i relativi compensi da porre a base di gara saranno calcolati in base al Decreto Ministero Giustizia n. 140 del 20/07/2012 e succ. mod. e integr., emanato ai sensi dell' art. 9, co 2, della Legge n. 27 del 24/03/2012.

2. Per le modalità di liquidazione delle risorse stanziare per l'esecuzione dell'intervento, si rimanda a quanto specificato al successivo art. 10.

### **Articolo 9 - Contratto di Servizi tecnici a terzi**

1. Per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, il soggetto attuatore potrà avvalersi dell'attività di terzi, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici, ed in particolare del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del reg. attuativo D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., della L.R. n. 3/2007 e del reg. attuativo n. 7/2010.
2. Il soggetto attuatore si impegna a sollevare la Regione da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle eventuali collaborazioni poste in essere.

### **Articolo 10– Modalità e termini di erogazione delle risorse**

1. Il soggetto attuatore curerà la predisposizione di tutti gli atti amministrativi, contabili e di spesa, necessari all'erogazione dei corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti e funzionari incaricati, liquidati dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto della tempistica fissata dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dai contratti e disciplinari d'incarico stipulati con le imprese appaltatrici e liberi professionisti incaricati delle attività di consulenza e/o di supporto e/o di specifica prestazione professionale; provvederà, altresì, a disporre i pagamenti in favore degli aventi diritto.
2. Per gli interventi oggetto del presente Accordo, il trasferimento delle somme sarà corrisposto su richiesta scritta del soggetto attuatore e in conformità alle disposizioni che regolamentano la relativa fonte di finanziamento.

Nel caso di risorse a valere sul bilancio regionale si farà riferimento, in analogia , a quanto previsto dal Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007/13 richiamato in premessa che prevede, per interventi il cui costo è inferiore a 5 M€, le seguenti modalità di erogazione delle risorse:

- I acconto del 30%, calcolato sulla base del quadro economico rideterminato dal soggetto attuatore a seguito dell'appalto al netto del ribasso d'asta, entro trenta giorni dall'acquisizione della documentazione inerente l'espletamento della gara di appalto e l'avvio del servizio;
  - le erogazioni successive all'anticipo saranno concesse alla conclusione delle attività di indagini previste, fino a concorrenza max del 90% del finanziamento concesso e rimodulato a seguito della gara, previa trasmissione della documentazione tecnico-amministrativo-contabile (stati di avanzamento, certificati di pagamento, fatture) e della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute per un importo non inferiore all'80% del primo acconto;
  - il saldo pari al 10% dell'importo potrà essere richiesto solo a seguito della trasmissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, nonché della relazione finale sugli esiti delle indagini svolte e della validazione dei dati da parte di ARPAC.
3. Le richieste di pagamento dovranno obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto (CUP) e, ove previsto, il codice identificativo gara (CIG).
  4. Le percentuali di acconto di cui al comma 2 saranno calcolate sul valore delle spese ammissibili a finanziamento.

### **Articolo 11- Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ciascuna delle parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal proposito, il Comune di Maddaloni si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, gli estremi del C/C su cui accreditare le risorse.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente Accordo.
4. La Regione si riserva di attivare la risoluzione del presente atto nel caso in cui vengano eseguite, nell'ambito delle attività connesse al presente atto, transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'articolo 8, comma 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

**Articolo 12 – Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità, dalla Legge n. 190/2012 e dal Protocollo d’Intesa per il rafforzamento delle azioni di prevenzione della corruzione e dell’infiltrazione da parte della criminalità organizzata nelle opere di bonifica ambientale di cui alla L. n. 6/2014 e alla DGR n. 136 del 12/05/2014**

1. In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul B.U.R.C. del 15/10/2007 n. 54, nonché a quanto stabilito nella legge n. 190/2012 e nel “Protocollo d’Intesa per il rafforzamento delle azioni di prevenzione della corruzione e dell’infiltrazione da parte della criminalità organizzata nelle opere di bonifica ambientale” di cui alla L. n. 6/2014 e alla DGR n. 136 del 12/05/2014, la Regione e il Comune di Maddaloni si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

**Articolo 13- Inadempimenti**

1. Verificandosi deficienza, disservizio o inadempimento da parte del soggetto attuatore degli obblighi di cui al precedente art. 3, che possano pregiudicare la realizzazione dei singoli interventi, previa formale diffida ad adempiere, la Regione Campania si riserva la facoltà di sostituirsi al soggetto attuatore stesso al fine di garantire il regolare andamento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. In tal caso i costi complessivi sostenuti per l’esecuzione diretta dell’Amministrazione Regionale saranno addebitati al soggetto attuatore come ritenuta per mancata prestazione non eseguita.

**Articolo 14 - Risoluzione dell’Accordo**

1. Il presente Accordo potrà essere risolto a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.
2. Ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, il presente Accordo, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolto di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. Inoltre, esso potrà essere risolto per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

### **Articolo 15 - Norme applicabili**

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, si rinvia alla vigente normativa in materia statale, regionale e comunitaria.

### **Articolo 16 - Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo è competente il Foro di Napoli in via esclusiva ai sensi dell'art. 29, 2 comma, c.p.c..

### **Articolo 17 - Riservatezza**

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.
3. In ogni caso di cessazione dell'Accordo, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

**Napoli,**

**Regione Campania**

**Comune di Maddaloni**